

INDIRIZZI INTERPRETATIVI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO: CIRCOLARI MINISTERO DELL'INTERNO E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Il Ministero dell'Interno congiuntamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo scorso 22 luglio hanno predisposto una circolare (allegata), per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del regolamento comunitario, che detta gli ordini in materia di tutela degli autisti addetti al trasporto di merci su strada Reg. (CE) 561/2006 (entrato in vigore l'11 aprile 2007).

Dalla violazione di questo ormai noto regolamento, dipende l'applicazione delle sanzioni dell'art. 174 del Codice della Strada (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose).

Pertanto i due Ministeri hanno ritenuto opportuno fornire chiarimenti utili ed impartire direttive di comportamento per rendere uniforme l'azione degli organi di controllo, in particolare sugli aspetti che seguono.

Calcolo della durata minima del periodo di riposo giornaliero - Decisione della Commissione Europea 2011 (C) 3759 del 7.6.2011 – In primo luogo si evidenzia che lo scorso 7 giugno la Commissione Europea ha approvato un'importante decisione in materia di calcolo dei tempi di guida giornalieri dei conducenti, qualora questi non abbiano osservato i periodi di riposo giornalieri prescritti dal Reg. (CE) 561/2006.

Infatti, le disposizioni del Reg. (CE) 561/2006 prevedono che un riposo giornaliero avente durata inferiore a quello prescritto dallo stesso Regolamento comunitario si considera come non effettuato e quindi i periodi di guida che lo precedono e che lo seguono si sommano, con la conseguenza che il limite delle ore di guida giornaliera è superato ed il conducente verrà sanzionato sia per il mancato rispetto del periodo di riposo giornaliero sia per il superamento delle ore di guida giornaliera.

Con la Decisione dello scorso 7 giugno, è stato stabilito di applicare la sanzione del superamento delle ore di guida giornaliera (art. 174 commi 4, 5 o 6) solo nel caso di un periodo di riposo ininterrotto minore di 7 ore, ferma restando comunque l'infrazione di omesso riposo.

Si evidenzia però che la Decisione, pur non essendo ancora stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, è in ogni caso pienamente operativa sul territorio nazionale.

Si raccomanda quindi alle imprese che svolgono trasporti internazionali, di far viaggiare i propri veicoli con a bordo una copia della Decisione Comunitaria in lingua inglese, scaricabile dall'indirizzo http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/enforcement_en.htm.

Sarà nostra cura tenerVi tempestivamente aggiornati non appena la Decisione sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Campo di applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006 per determinati veicoli e trasporti stradali – La circolare chiarisce che:

1. i veicoli di massa complessiva fino a 7,5 ton che svolgono attività di trasporto di cose a fini non commerciali, **sono esclusi dal campo di applicazione del Reg. (CE) 561/2006**, pertanto per tali veicoli non vige l'obbligo di utilizzo del cronotachigrafo.

Sussiste, invece, l'obbligo di utilizzare l'apparecchio di controllo se il trasporto di merce è riconducibile a un'attività espletata a fini commerciali;

2. dal combinato disposto degli articoli 2, par. 1 lett. a) (*"1. Il presente regolamento si applica al trasporto su strada: a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate"*), e 3, par. 1, lett. f) (*"Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di: f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa"*) del Reg. (CE) 561/2006, si ricava che gli autoveicoli immatricolati per uso speciale (es. i c.d. auto negozi) sono esclusi dal campo di applicazione del Reg. CE) 561/2006, perché non adibiti espressamente al trasporto merci.

Si evidenzia che **tale esenzione è valida solo sul territorio nazionale**, in quanto la definizione di tali veicoli è data dall'articolo 54 del Codice della Strada, perciò può accadere che in altri Paesi a seguito di un diverso inquadramento giuridico di tali veicoli, questi non godano di tale esenzione;

3. i veicoli utilizzati nell'attività di spurgo dei pozzi neri, sono esclusi dal campo di applicazione del Reg. (CE) 561/2006, sia se immatricolati come autoveicoli ad uso speciale (cfr. articoli 2, par.1 lett.a) e 3, par. 1 lett.f) citati nel paragrafo precedente), sia se immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici (DM 20 giugno 2007). In quest'ultimo caso l'esenzione è limitata al territorio nazionale;

4. il Decreto Ministeriale 20 giugno 2007, citato nel paragrafo precedente, esenta dall'applicazione del Reg. (CE) 561/2006 i veicoli impiegati nell'ambito dei servizi di nettezza urbana; si tratta di quei veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, prelevati dal produttore o dalla pubblica via per essere trasportati al primo centro di raccolta utile, anche se fuori dal territorio comunale in cui avviene la raccolta e se circolanti a vuoto. Non sono esentati i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti da un centro di raccolta all'altro o da un centro di raccolta ad uno smaltimento.

Compilazione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti. Soggetti autorizzati a sottoscriverlo – è chiarito che il conducente che guida abitualmente uno stesso veicolo esente dall'obbligo di utilizzare il cronotachigrafo, non è tenuto alla compilazione del modulo delle assenze del conducente di cui al D.Lgs. 144/2008.

Se, però, alterna la guida di veicoli esenti con veicoli per il quale sussiste l'obbligo, allora il conducente è tenuto alla compilazione del modulo per giustificare le giornate in cui ha guidato un veicolo esente dall'utilizzo del cronotachigrafo.

Relativamente ai soggetti autorizzati alla sua compilazione e sottoscrizione, la Circolare chiarisce che è autorizzato il legale rappresentante dell'impresa o un soggetto autorizzato alla firma, delegato dall'imprenditore, purché diverso dal conducente stesso.

Come noto, l'art. 9 del D.Lgs.144/2008 prevede che il modulo deve essere redatto in formato elettronico e stampabile, tale previsione, però non esclude la possibilità di **utilizzare moduli pre-stampati in formato elettronico e parzialmente compilati a mano, soprattutto nelle parti mutabili.**

Attestazione del riposo settimanale – la Circolare chiarisce che il modulo di attestazione delle assenze del conducente - art. 12 D.Lgs. 144/2008 - non deve essere compilato per giustificare il riposo settimanale. Questi periodi infatti, sono documentati attraverso le registrazioni dell'apparecchio di controllo. Nel caso di guida abituale di veicolo dotato di cronotachigrafo analogico, la documentazione dell'effettuazione del riposo settimanale è fornita dalla mancata esibizione dei fogli di registrazione relativi alle giornate in cui il conducente ha osservato il riposo

settimanale. Perciò in occasione di controlli stradali, il conducente esibirà solo i fogli di registrazione delle giornate in cui ha lavorato. Nel caso, invece, di guida di veicolo dotato di tachigrafo digitale, il conducente dopo aver osservato un periodo di riposo settimanale deve, al momento in cui inserisce la carta tachigrafica perché riprende servizio, confermare che il periodo intercorrente tra l'estrazione della carta ed il successivo reinserimento è "periodo di riposo". Generalmente tale opzione viene presentata dall'apparecchio di controllo in modo automatico al momento di inserimento della carta.

Consegna dell'attestato per ferie o malattia – quando il conducente riprende servizio, dopo un periodo di assenza, da un luogo diverso dalla sede dell'azienda, ed è impossibilitato a ricevere da parte del datore di lavoro copia originale del modulo di attestazione delle assenze del conducente, può esibire copia dello stesso che gli è stata trasmessa via fax o per via telematica.

Frazionamento delle interruzioni prescritte dal reg. (CE) n. 561/2006 – come noto l'art. 7 del Reg. (CE) n. 561/2006 stabilisce che dopo un periodo di guida di 4 ore e 15 minuti, il conducente deve osservare un'interruzione di 45 minuti. In alternativa, l'interruzione può essere sostituita da una prima interruzione di almeno 15 minuti, seguita da una seconda interruzione di almeno 30 minuti. La Circolare chiarisce che la sequenza di tali interruzioni è tassativa e non può essere invertita. Inoltre, è chiarito che le suddette interruzioni devono essere intercalate nel solo periodo di guida e non anche durante l'espletamento delle altre mansioni, quali: la collaborazione alle operazioni di carico e di scarico o la pulizia del veicolo.

Decurtazione di punti nel caso di accertamento di più violazioni all'art. 174 – come noto, a partire dal 1° gennaio 2008, i conducenti dei veicoli ricadenti nel campo di applicazione dei Regolamenti (CE) 561/2006 e (CEE) 3821/85 devono, in caso di controllo, esibire i fogli di registrazione e/o i dati registrati nella memoria dell'apparecchio digitale **relativi alla giornata in corso e ai 28 giorni precedenti.** Inoltre, data l'ampiezza del periodo di controllo è possibile che nell'ambito di una medesima verifica siano riscontrate diverse irregolarità al Reg. (CE) n. 561/2006 per le quali, ai sensi dell'art. 174 è prevista la decurtazione dei punti dalla CQC (carta di qualificazione del conducente).

Poiché, la disposizione di cui al comma 1 bis, dell'art. 126 bis, stabilisce che *"qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente"*, allora è possibile affermare che per applicare il "beneficio" della decurtazione massima di 15 punti si ha riguardo alla contestualità dell'accertamento e non necessariamente al fatto che le violazioni siano state commesse contestualmente.

Durata massima della guida in due settimane consecutive e soglie percentuali – come noto, ai sensi dell'art. 6 commi 2 e 3 del Reg. (CE) n. 561/2006, il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore ed il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore. Pertanto, al fine di non incorrere nelle sanzioni di cui all'art 174 CdS, è importante pianificare l'attività di guida settimanale dei conducenti tenendo conto sia della guida totalizzata nella settimana precedente sia di quella che potrà essere nella settimana successiva. Cioè, comunque si consideri una settimana di guida, questa sia che venga associata alla precedente, sia che venga associata alla successiva non deve mai superare le 90 ore di guida complessive.

Notificazione delle violazioni al Regolamento (CE) n. 561/2006 accertate dall'esame dei dati scaricati dal tachigrafo digitale – è prevista la possibilità di notificare al conducente e all'obbligato in solido il verbale di contestazione per le

violazioni alle norme di cui al Reg.(CE) n. 561/2006, pur non essendo tale ipotesi espressamente contemplata tra i casi di contestazione differita di cui all'art. 201 CdS.

Frequenza del riposo giornaliero e "multipresenza" – il numero delle ore entro il quale deve essere osservato il riposo giornaliero, dipende dal numero dei conducenti a bordo del veicolo:

- Se a bordo del veicolo è presente un solo conducente, il riposo giornaliero deve essere osservato entro 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale;
- Se a bordo del veicolo sono presenti due conducenti - "multipresenza"- , il riposo giornaliero deve essere osservato nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale. Si parla di multipresenza, quando per tutta la durata del viaggio a bordo del veicolo vi sono due conducenti. La legge consente, però, per la prima ora di multipresenza, la presenza facoltativa del secondo conducente.

Inoltre, la Circolare, riprende alcune indicazioni già fornite dal Ministero dell'Interno con precedenti Circolari del 1° giugno 2011, 15 giugno, 8 aprile 2011 e 17 gennaio 2011 sui seguenti argomenti:

Modalità di calcolo delle interruzioni in caso di guida con frequenti soste – con la Nota di orientamento n. 4 - allegata – la Commissione Europea concede una tolleranza nel calcolo dei periodi di guida a favore del conducente nel caso di frequenti soste o ripetute operazioni di carico e scarico con veicoli dotati di dispositivo digitale. La tolleranza in questione può essere applicata sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di quattro ore e mezza.

Tale tolleranza è concessa solo ed esclusivamente ai periodi di guida e non alle interruzioni o ai riposi giornalieri rispettivamente prescritti dagli articoli 7 e 8 del Reg. (CE) 561/2006.

Inoltre, si rammenta che a decorrere dal 1° ottobre 2011, entrano in vigore le disposizioni del Reg. (CE) 1266/2009, che introducono un nuovo sistema di calcolo dei c.d. "microspostamenti", pertanto ai tachigrafi omologati dopo detta data non si applicherà la predetta tolleranza.

Spostamenti del veicolo durante l'interruzione o il riposo giornaliero – Con la Nota di orientamento n. 3 della Commissione Europea, sono state indicate le procedure che il conducente deve seguire nel caso in cui dovesse interrompere la pausa, il riposo giornaliero o settimanale, qualora specifiche circostanze lo inducono a spostare il veicolo, senza incorrere nelle relative sanzioni. In particolare è stabilito che, il conducente dovrà annotare a mano, sul foglio di registrazione del dispositivo analogico, o del tabulato del dispositivo digitale, il motivo dell'interruzione della pausa o del riposo prima dell'inizio del viaggio facendo vistare tale annotazione dall'organo di polizia o dall'autorità che ha eventualmente disposto lo spostamento del veicolo. Qualora ciò non fosse possibile, il conducente sarà tenuto ad integrare l'annotazione con i dati necessari a consentire ogni eventuale riscontro sulla veridicità dei fatti indicati.

Obbligo di registrazione del riposo giornaliero – E' stato chiarito, che i periodi di riposo giornaliero – art. 15, par. 3, lett. d) secondo trattino del Reg. 3821/85 – vanno registrati o inseriti manualmente dal conducente sotto il simbolo "*lettino*", anche quando il conducente si allontana dal veicolo portando con sé il foglio di registrazione o al carta tachigrafica.

Circolazione di veicoli in aree private e computo delle attività diverse dalla guida

– la circolazione di veicoli in aree private è sottratta all'ambito di applicazione delle disposizioni del Reg. (CE) n. 561/2006, quindi l'attività del conducente all'interno, ad esempio di un cantiere o di una cava, è esclusa dal computo dell'attività di guida giornaliera.

Ma poiché tale attività non può in ogni caso essere considerata riposo, tale attività deve essere registrata, per i veicoli dotati di cronotachigrafo analogico, mediante l'annotazione manuale sul foglio di registrazione, sotto il simbolo del "martelletto". Mentre, nei veicoli dotati di tachigrafo digitale selezionando l'opzione "out of scope".

Gabbia di contenimento della cavetteria e relativo sigillo posti sul retro dell'apparecchio di controllo digitale – al fine di superare la problematica del doppio sigillo sui tachigrafi digitali, che aveva creato una disparità di trattamento tra vettori comunitari ed italiani, si è ritenuto opportuno non contestare ai vettori italiani la sua mancanza fino a quando un'eventuale obbligatorietà non sia espressamente prevista dai Regolamenti comunitari

Corretta documentazione dell'attività di guida riferita ai precedenti 28 giorni in caso di guida "promiscua" – come noto, a partire dal 1° gennaio 2008, il conducente alla guida di un veicolo dotato di dispositivo analogico deve, su richiesta degli organi di controllo, presentare i fogli di registrazione della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti, la carta del conducente e ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella giornata in corso e nei 28 giorni precedenti, mentre se il conducente è alla guida di un veicolo dotato di dispositivo digitale deve essere in grado di presentare la carta del conducente, ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella giornata in corso e nei 28 giorni precedenti e i fogli di registrazione relativi alla giornata in corso e ai 28 giorni precedenti nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di apparecchio analogico.

Alla luce delle disposizioni di legge e tenuto conto del prevalente orientamento seguito dal Servizio di Polizia Stradale, il Ministero chiarisce che:

- Tutte le volte che il conducente utilizza un veicolo dotato di apparecchio di controllo digitale, i tempi di guida, le altre mansioni, le interruzioni e i periodi di riposo devono essere documentati mediante la carta del conducente;
- In caso di guida promiscua (sia di veicoli con apparecchio digitale che analogico) nei 28 giorni, il conducente deve esibire sia i fogli di registrazione dei giorni in cui ha guidato un veicolo dotato di apparecchio analogico, sia la carta del conducente per i giorni in cui ha guidato un veicolo dotato di apparecchio digitale;
- Se l'autista è sprovvisto di carta del conducente, ad esempio per attesa del duplicato per furto, smarrimento, deterioramento, può produrre le stampe delle attività svolte con veicolo munito di apparecchio digitale;
- Il conducente che in occasione del controllo esibisce la carta del conducente e non le stampe dell'attività svolta non è sanzionabile, anche qualora l'organo di controllo non sia in grado di leggere la carta esibita.

Si rinvia ad attenta lettura della circolare dei due Ministeri, allegata.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Maria Cristina Rivara